

27/07/2011 - Chiarimenti sulla presentazione di quesiti alla Banca Centrale

In relazione a quanto previsto all'articolo VIII.II.5 del Regolamento n.2007-07 e del Regolamento n.2011-03, è corretto ritenere che, al di fuori della Direzione Generale del soggetto vigilato e dei dipendenti a ciò delegati in numero massimo di tre, non vi sono altri soggetti legittimati a presentare quesiti alla Banca Centrale?

Anzitutto occorre chiarire che la ratio della norma citata è quella di mettere a disposizione dei cd. "addetti ai lavori" delle procedure di maggior correttezza nella trasmissione di quesiti all'Autorità di Vigilanza, pur nel rispetto di condizioni minime volte:

- a) a garantire autenticità alla provenienza del quesito;
- b) ad accentrare l'accesso alle predette procedure favorendo così la circolazione delle conoscenze già acquisite e disponibili all'interno della società;
- c) a salvaguardare un idoneo livello di rappresentatività per il soggetto vigilato.

Ciò premesso, va da sé che ogni richiesta pervenuta, anche per posta elettronica, da soggetti che, in quanto membri dell'Organo Amministrativo, si collocano nella linea dell'Esecutivo Aziendale in posizione gerarchicamente superiore a quella della Direzione Generale (Direttore e Vice Direttori Generali), non potrà che essere considerata pienamente ammissibile, sempre che provenga, nel caso di messaggio di posta elettronica, da un indirizzo "aziendale" e con estensione di dominio sammarinese (.sm).

Coloro che invece non fanno parte dell'Esecutivo Aziendale ma sono statutariamente incaricati del controllo (Sindaci e Revisori Contabili) possono ovviamente presentare Quesiti all'Autorità di Vigilanza sulla corretta interpretazione delle sue disposizioni, anche in forma autonoma e riservata rispetto alla Società, ma utilizzando gli ordinari canali epistolari.

Diversamente gli "outsourcer", dato il necessario legame di natura operativa ed organizzativa con la struttura esecutiva della Società, dovranno veicolare eventuali richieste di chiarimento, a prescindere dalla loro forma, per il tramite del soggetto vigilato, coerentemente a quanto indicato alle precedenti lettere a), b) e c).